



Regolamento (UE) n. 1305 / 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, **Articoli 31 e 32.**

MISURA 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Priorità P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Focus area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 13.2.01

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI

Bando unico regionale - annualità 2020

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande
8. Dotazione finanziaria
9. Istruttoria delle domande
10. Modulazione / Degressività
11. Controlli e sanzioni
12. Condizionalità
13. Subentro nell'impegno
14. Zone a vincoli naturali diversi dalle zone montane – Territorio svantaggiato collinare (Elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi)
15. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie
16. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2020, il Tipo di operazione 13.2.01, "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" (diversi dalle zone montane), del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma.

I pagamenti compensativi previsti dal Tipo di operazione 13.2.01:

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

Il presente bando resta subordinato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al PSR 2014-2020 per la parte finanziaria relativa alla riallocazione delle risorse sul tipo di operazione 13.2.01.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.2.01, gli agricoltori in attività ai sensi delle norme nazionali di attuazione dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che conducono superfici agricole nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) identificate tali in riferimento all'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola, così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che comprende:

- i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ...
- ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione, ...o
- iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 13 devono essere iscritti all'Anagrafe regionale delle aziende agricole con posizione debitamente validata del proprio fascicolo aziendale, così come prescritto dall'art. 4 del D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015. Condizione necessaria per tale validazione è la costituzione ed aggiornamento del piano colturale aziendale come indicato all'art. 9 del suddetto decreto. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie. A tal proposito si precisa che, anche in caso di aggiornamento di fascicolo aziendale preesistente, lo stesso dovrà essere coerente con le previsioni della determinazione del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese

agricole ed agroalimentari n. 19019 del 28 novembre 2016, avente ad oggetto "Regolamento regionale n. 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale telematica - Ridefinizione dell'Allegato A, approvato con determinazione 15462/2012", così come integrata con determina n. 3219 del 3 marzo 2017.

Consorti e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2. e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e che sono "agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Si richiama al riguardo quanto previsto nelle disposizioni nazionali e nelle vigenti circolari AGEA, loro modifiche e integrazioni¹.

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- a) essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
- b) condurre terreni agricoli in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane (superfici agricole così come definite dall'art. 4 paragrafo 1 lett. e) del Regolamento (UE) n. 1307/2013);
- c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300. Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.1.01 che per il Tipo di operazione 13.2.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i Tipi di operazione tenendo a riferimento anche il bando per l'anno 2020 del tipo di operazione 13.1.01.

La condizione di ammissibilità di cui al precedente punto c) è verificata con riferimento agli importi delle concessioni, considerando le eventuali riduzioni effettivamente applicate in riferimento alle previsioni relative al "fine tuning" di cui al successivo paragrafo 6.

I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento, corrispondente all'anno 2020 (dal 1/1/2020 al 31/12/2020).

Nel solo caso di trasferimento di conduzione per successione conseguente a decesso di beneficiari di indennità nell'annualità 2019, possono essere considerate assolte dal subentrante le suddette condizioni di ammissibilità anche se successive alla data del 1° gennaio 2020, limitatamente alle superfici ereditate. Se il decesso è successivo alla presentazione della domanda operano le condizioni stabilite nel paragrafo 13.

Alle indennità di cui al presente bando si applicano le disposizioni del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

¹ Si richiamano in particolare il D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e la circolare AGEA coordinamento – 0099157 del 20 dicembre 2018 che sostituisce integralmente la circolare AGEA.2018.49236.

<https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Serviziutilita/Normativa>

4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità

I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle aree di cui al successivo paragrafo 5 per l'intero anno 2020 (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020).

Le particelle per le quali nel periodo di riferimento dell'impegno non è assicurato lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 4 par.1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'attività minima di cui al punto iii della medesima lettera c), non possono essere considerate nell'assolvimento delle condizioni di ammissibilità, e non possono essere computate nel calcolo delle indennità dovute. Per il riconoscimento delle attività di cui sopra si rimanda a quanto disposto dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 (che ha abrogato il precedente DM n. 1420 del 26 febbraio 2015) e nelle vigenti circolari AGEA, loro modifiche e integrazioni².

Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici "pascolo con tara" si impegnano a praticare con animali propri l'attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2 (impegno riferito alla consistenza media nell'anno di riferimento della domanda di pagamento).

Il pagamento di indennità per superfici "pascoli magri" senza tara, per le quali gli agricoltori hanno indicato di aver effettuato pratiche colturali diverse dal pascolamento, è condizionato all'applicazione della comunicazione dell'Area coordinamento di AGEA n. 9020 del 4 febbraio 2019, secondo le modalità definite da Agea.

Relativamente alle UBA si assume come base di calcolo la sola consistenza zootecnica risultante dalle banche dati ufficiali (BDN) nell'anno di riferimento.

Fatta salva la sussistenza di difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui Reg. (UE) n. 640/2014, il mancato rispetto di tali impegni si configura come inadempimento, come disciplinato nei successivi paragrafi 11 e 15.

L'impegno di cui sopra inerente ai pascoli con tara non sostituisce gli adempimenti relativi all'attività minima ma è da considerare aggiuntivo. In particolare, si evidenzia che le superfici per le quali viene dichiarata attività di pascolamento possono essere riconosciute ai fini dell'assolvimento dell'impegno e del computo delle indennità unicamente se l'attività soddisfa le condizioni, i carichi e la durata di cui al DM n. 5465/2018 e circolare attuativa, loro modifiche e integrazioni, e se la medesima attività è svolta direttamente dall'azienda richiedente le indennità.

Non sono computate per il pagamento delle indennità le particelle impegnate in ritiri dalla produzione in riferimento a Misure "agro-climatico-ambientali" e "agroambientali" del P.S.R. 2014-2020 e di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale ed i terreni lasciati a riposo ai sensi dell'art. 46 par. 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le superfici dichiarate "pascolate" nell'anno di riferimento, non sono computabili per i pagamenti se per tempi e modalità di svolgimento l'attività non è riconoscibile almeno "attività minima" di cui all'art. 4 par. 1. lett. c) punto iii del Regolamento (UE) n.

² Si richiamano in particolare:

- AGEA ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015, ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015, ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015, ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 e
- Comunicazioni dell'Area coordinamento di AGEA n. 82630 del 30 ottobre 2017, n. 29058 del 4 aprile 2018 e n. 9020 del 4 febbraio 2019, e n. 30913 del 29 marzo 2019, loro modifiche e integrazioni.

<https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Serviziutilita/Normativa>

1307/2013; non sono inoltre computabili se la domanda di sostegno non è corredata delle informazioni inerenti al periodo programmato e alle unità di bestiame interessate.

L'adempimento è comunque da intendersi assolto nei casi di registrazione dei pascoli e della movimentazione degli animali al pascolo in BDN.

Le particelle prato e/o pascolo richieste a pagamento devono contenere l'indicazione dell'attività minima, praticata attraverso il pascolo o lo sfalcio, sul piano colturale unico, nella sezione "dati aggiuntivi" di ciascuna particella. Le superfici per cui l'attività agricola consiste nell'attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti censiti in BDN con la tipologia "all'aperto o estensivo" per le categorie di animali bovini, ovicaprini ed equini o equidi.

Il richiedente indennità, per le superfici pascolate richieste a pagamento, si impegna a dare preventiva comunicazione di attività svolte in difformità a quanto indicato a corredo della domanda di sostegno al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente.

Nei prati permanenti non pascolati, per le finalità del presente Tipo di operazione, è possibile riconoscere solo l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui per la quale non è riconosciuto alcun sostegno. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio, come ogni altra attività agricola, deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di indennità. Pertanto, in caso di dichiarazione di sfalcio con cadenza biennale le particelle interessate sono eleggibili al pagamento di indennità nella sola annualità nella quale è effettuata l'attività.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività di pascolamento non computate per i pagamenti delle indennità a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi par. 10) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio l'indisponibilità delle superfici per l'intero periodo di riferimento dell'indennità), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo degli impegni di Condizionalità (par. 12).

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto ai fini del computo delle indennità e dell'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I beneficiari di pagamenti sono tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Fatti salvi i casi di subentro "totale" di impegno (vedi par. 13) e di trasferimento di conduzione per successione conseguente a decesso di beneficiari di indennità nell'annualità 2019 (vedi par. 3), una particella che non è condotta per l'intero "periodo di riferimento per l'impegno" non può essere computata nel pagamento delle indennità. Al riguardo, si evidenzia che in fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione per l'intero periodo considerato.

Inoltre, nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte in qualsiasi momento.

5. Aree di applicazione

La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2020; l'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) è riportato nel successivo paragrafo 14. Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.2.01 si applica al territorio regionale collinare classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della Direttiva 75/268/CEE.

La Misura 13 intende promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto eleggibili a pagamento particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

6. Entità degli aiuti

Entità degli aiuti e "Fine tuning"

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, condotta nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diverse dalle zone montane) identificate tali in riferimento all'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è pari a Euro **70** (per ettaro).

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 13, lettera b), del Reg. (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017, le attuali "zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane" (Tipo di operazione 13.2.01), devono essere oggetto di ripermetroazione secondo i parametri biofisici elencati nell'allegato III del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e sui risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning), come previsto dall'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 808/2014.

Ai sensi dell'art. 31 paragrafo 5 del medesimo Regolamento, come modificato dal Reg. (UE) n. 288/2019, gli Stati membri possono erogare indennità decrescenti per un periodo massimo di quattro anni ai beneficiari che dovessero risultare non più ammissibili per effetto della nuova delimitazione. Il periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione e comunque al più tardi nel 2019. Il medesimo paragrafo dispone anche che *se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.*³

In considerazione delle disposizioni comunitarie sopra espone, per il 2020 l'importo corrispondente al 50% del livello iniziale del periodo di pagamento di indennità decrescenti risulta pari a **€ 32,00/ha**.

Per quanto sopra:

- fino alla approvazione delle nuove delimitazioni a nessuna superficie richiesta a indennità in riferimento al presente bando può essere corrisposto un importo superiore a **€ 32,00**;
- le superfici attualmente eleggibili a indennità, come da precedente par. 5, potranno eventualmente beneficiare di una integrazione del pagamento fino al raggiungimento dell'importo unitario di **€ 70/ha** qualora confermate e riconosciute dal P.S.R. in base

³ A inizio programmazione l'importo unitario era stato fissato in € 90/ha di superficie agricola ricadente all'interno dell'area svantaggiata; nel 2019 l'importo corrispondente all'80% di quello medio risultante è risultato € 64,00/ha.

all'approvazione della Commissione Europea entro la data di approvazione degli atti di concessione;

- le superfici che alla data di approvazione del presente bando non sono elegibili a indennità in riferimento alle delimitazioni di cui al precedente par. 5, e che risultassero comprese all'interno delle nuove delimitazioni delle zone soggette a vincoli naturali significativi, non potranno beneficiare di indennità sul presente bando.

I "Pascoli con tara" possono essere computati per il pagamento di indennità esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata con animali propri l'attività minima di pascolamento e se i richiedenti si impegnano a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.

Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e pascoli con tara in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).

Le superfici "pascoli con tara" su cui non viene esercitata l'attività minima di pascolamento definita ai sensi del DM n. 5465/2018 e circolare attuative, loro modifiche e integrazioni, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.

Anche i terreni ritirati dalla produzione e/o messi a riposo e quelli relativi ai prati non pascolati e non oggetto di sfalcio con asportazione nell'anno di riferimento della richiesta di indennità, per quanto al precedente punto 4, non sono considerati nel computo dei pagamenti.

Codici per castagneti

Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29/3/2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

7. Presentazione delle domande

Le **domande di sostegno** inerenti a pagamenti compensativi per le zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) hanno anche valenza di **domande di pagamento** (domande di sostegno/pagamento).

In applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure cosiddette "a superficie", sono da valere le disposizioni e il termine ultimo di presentazione delle domande fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Con riferimento alle previsioni di cui al Reg. (UE) n. 501/2020, la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e per le modifiche è fissata al giorno **15 giugno 2020**.

Sono comunque applicabili alla Misura 13 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per il "periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate".

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le "zone montane" (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

8. Dotazione finanziaria

Come da paragrafo 10.3.12. del P.S.R. 2014-2020, le risorse attribuite alla Misura 13 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 ammontano ad Euro 89.872.378,00 e gli importi erogati e in attesa di erogazione in riferimento ai bandi delle precedenti annualità 2015, 2016, 2017 2018 e 2019 e al bando 2020 del Tipo di operazione 13.1.01 hanno già esaurito l'intero ammontare.

La stima massima delle richieste di pagamenti per il Tipo di operazione 13.2.01 a valere sull'annualità 2020 ammonta a circa 1,82 milioni di Euro.

Il presente bando resta subordinato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al PSR 2014-2020 per la parte finanziaria.

Non si potrà procedere all'adozione delle concessioni fino all'approvazione da parte della Commissione Europea della riallocazione delle risorse sul tipo di operazione 13.2.01.

9. Istruttoria delle domande

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo sulle domande di sostegno/pagamento ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più Servizi Territoriali si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria alla rilevanza in termine di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema informativo Agrea (SIAG);
- d) all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità, nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili;
- e) agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

È esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Servizi di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca sono individuati nell'Allegato 2 dell'atto di approvazione del presente bando.

I Servizi dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il giorno 9 novembre 2020.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini, e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

10. Modulazione / Degressività

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;
- il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01); pertanto la disposizione potrà riguardare anche le domande ammissibili sul tipo di operazione 13.1.01 presentate a valere sul bando 2020.

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- dal Regolamento (UE) n. 640/2014,
- dal Regolamento (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni,
- dalle Tabelle di cui al successivo paragrafo 15,
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle "misure a premio per superfici ed animali".

La perdita dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 3 determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessazione completa dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro di cui al successivo paragrafo 13 o i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, configura un inadempimento essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La mancata osservanza dell'impegno del mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2 (impegno riferito alla consistenza media nell'anno di riferimento della domanda – 01/01/2020 – 31/12/2020) configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 640/2014 sia inadempimento all'impegno ai sensi dell'art. 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 15.

L'accertamento del mancato assolvimento all'impegno di praticare l' "attività minima" in particelle computate per il pagamento delle indennità configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 640/2014 che inadempimento all'impegno ai sensi dell'art. 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 15.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

12. Condizionalità

I beneficiari del Tipo di operazione 13.2.01 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Regolamento (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e gli atti regionali pertinenti a valere per l'anno 2020, loro modifiche e integrazioni.

13. Subentro nell'impegno

Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 *“se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati*

membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Come già previsto al paragrafo 11, se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, non avviene il subentro, salvo documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 640/2014.

In considerazione della valenza annuale della domanda di sostegno/pagamento per la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020, fatti salvi i casi di successione per decesso, il subentro disciplinato nel presente paragrafo riguarda unicamente il subentro negli impegni e non il subentro nei benefici. Pertanto, il pagamento, in caso di cessione totale dell'azienda sarà comunque erogato al cedente, fermi restando la sussistenza dei requisiti di accesso da parte del nuovo soggetto subentrante, ove non diversamente disposto⁴ e le ulteriori condizioni di seguito descritte:

- gli importi dovuti per l'annualità di riferimento possono essere ricalcolati in esito alle modifiche prodotte dalla cessione,
- per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del "periodo di riferimento", fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante che intende proseguire un impegno di mantenimento dell'attività agricola originariamente assunto da altro beneficiario prima della scadenza del "periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate", deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare al Servizio Territoriale competente una domanda di subentro di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Ovvero, in alternativa:

⁴ Vedi in particolare quanto disposto per i casi di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda contenute nella circolare AGEA COORD n. 0099157 del 20/12/2018 s.m.i..

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Servizio Territoriale competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

14. Zone a vincoli naturali diversi dalle zone montane - Territorio svantaggiato collinare (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi)

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.2.01 si applica al territorio regionale collinare classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

codice ISTAT	PROV	COMUNE	delimitazione P - parziale T - totale	art.3 Dir 268/75/CEE e succ.
33049	PC	ALTA VAL TIDONE (dal 1/1/18 originato dalla fusione di Caminata, Nibbiano e Pecorara)	T	par.4
33009	PC	CAMINATA (dal 1/1/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T	par.4
33025	PC	GROPPARELLO	T	par.4
33026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	T	par.4
33029	PC	NIBBIANO (dal 1/1/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T	par.4
33031	PC	PECORARA (dal 1/1/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T	par.4
33033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	T	par.4
33034	PC	PIOZZANO	T	par.4
33044	PC	VERNASCA	T	par.4
35043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	T	par.4
37006	BO	BOLOGNA	P	par.4
37018	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	T	par.4
37042	BO	MONTE S. PIETRO	T	par.4
37043	BO	MONTEVEGLIO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P	par.4
37047	BO	PIANORO	P	par.4
37057	BO	SASSO MARCONI	T	par.4
37061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P	si veda delimitazione dei comuni precedente la fusione
40009	FO	CIVITELLA DI ROMAGNA	T	par.4
40011	FO	DOVADOLA	T	par.4
40022	FO	MODIGLIANA	T	par.4
40037	FO	RONCOFREDDO	T	par.4
99004	RN	GEMMANO	T	par.4
99006	RN	MONDAINO	T	par.4
99008	RN	MONTEFIORE CONCA	T	par.4
99009	RN	MONTE GRIDOLFO	T	par.4

99015	RN	SALUDECIO	T	par.4
99010	RN	MONTESCUDO (dal 1/1/16 confluito nel comune di Montescudo Monte Colombo)	T	par.4
99029	RN	MONTESCUDO MONTE COLOMBO (dal 1/1/16 originato dalla fusione di Montescudo e Monte Colombo – Monte Colombo non comprende aree svantaggiate)	P	par.4

15. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie

Con riferimento all'art. 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e all'art. 15 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, fatte salve le difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui allo stesso Regolamento, si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione,
- Adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione (impegno 1),
- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione (impegni 2, 3 e 4).

TABELLA – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Codice Impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (• determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo operazione	Gruppo coltura	Coltura
1	I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	X			
2	Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2		X		
3	Il richiedente si impegna di assicurare lo svolgimento dell'attività agricola ed in particolare dell'attività minima nelle particelle computate per il pagamento delle indennità.		X		
4	Il richiedente si impegna a comunicare al Servizio Territoriale competente modifiche alle attività di pascolamento rispetto a come pianificate nella domanda di sostegno e/o in BDN		X		

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione, le cui infrazioni determinano l'esclusione dal sostegno e/o il recupero delle indennità corrisposte.

TABELLA – Impegni caratterizzanti il Tipo di operazione

Codice impegno	Impegno	Infrazione
----------------	---------	------------

1	Mancato proseguimento dell'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	La cessazione dell'attività agricola da parte di un richiedente indennità, fatti salvi i casi di forza maggiore e i casi di subentro negli impegni ammessi, comporta l'esclusione dal regime dei sostegni
----------	--	---

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli adempimenti la cui mancata ottemperanza è oggetto di riduzione con percentuale determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato n. 4 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

TABELLA– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno: 2: Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2 e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2

Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2	Rapporto UBA/superficie foraggera su media annua maggiore di 0,15 e inferiore a 0,20.	Superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento inferiore o uguale a 2 ha di superficie netta	Periodo di mancato mantenimento inferiore a 15 giorni.
Medio 3	2	Rapporto UBA/superficie foraggera su media annua maggiore di 0,10 e inferiore o uguale a 0,15.	Superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento superiore a 2 ed inferiore o uguale a 5 ha di superficie netta.	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU foraggera su base annua è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatasi prevalentemente al di fuori della stagione di pascolamento.
Alto 5	2	Mancato mantenimento continuativo sia del rapporto UBA/superficie foraggera che del numero delle UBA	Superficie richiesta a pagamento superiore o uguale a 5 ha	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU foraggera su base annua è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatasi prevalentemente all'interno della stagione di pascolamento
(*)				

(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

TABELLA– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno: 3: Attività minima

Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	3	Mancato svolgimento di attività minima su superfici inferiori al 10 % delle superfici richieste a pagamento.	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività minima inferiore a 5 ha	Infrazione non contestata in annualità precedenti
Medio 3	3	Mancato svolgimento di attività minima su superfici superiori o uguali al 10 % e inferiori al 15 % delle superfici richieste a pagamento.	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività minima superiore o uguale a 5 ha ed inferiore a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità non consecutive
Alto 5	3	Mancato svolgimento di attività minima su superfici superiori o uguali al 15 % delle superfici richieste a pagamento.	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività minima superiore o uguale a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità consecutive

(*)

(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

TABELLA– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno: 4: Il richiedente si impegna a comunicare al Servizio Territoriale competente modifiche alle attività di pascolamento rispetto a come pianificate nella domanda di sostegno e/o in BDN

Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	4	Attività di pascolamento effettuata in periodo differente da quello indicato	Superficie interessata da omessa dichiarazione inferiore o uguale a 5 ha di superficie netta	Tardiva dichiarazione
Medio 3	4	Attività di pascolamento non effettuata – superfici oggetto di mancato pascolamento inferiori o uguali per estensione al 50% delle superfici con attività di pascolamento dichiarata	Superficie interessata da omessa dichiarazione superiore a 5 ed inferiore o uguale a 10 ha di superficie netta	Omissione ripetuta non in anni consecutivi
Alto 5	4	Attività di pascolamento non effettuata – superfici oggetto di mancato pascolamento superiori per estensione al 50% delle superfici con attività di pascolamento dichiarata	Superficie interessata da omessa dichiarazione superiore o uguale a 10 ha	Omissione ripetuta in anni consecutivi
(*)				

(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'art. 17 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

Per la definizione della sanzione relativa all'inadempimento 2, 3 e 4 si procede come da Allegato n. 4 al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

16. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;

- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, e gli atti regionali pertinenti a valere per l'anno 2020, loro modifiche e integrazioni;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.